

IL RETTORE

richiamato l'art. 30 dello Statuto relativo all'istituzione e funzionamento dei Centri universitari;

richiamato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari emanato con D.R. n.102 Reg. XLIII in data 31/1/2005, a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2004 e dal Senato Accademico in data 25/1/2005;

richiamate le deliberazioni n. 424/14086 del 24.1.2007 e n. 445/27551 del 26.1.2007 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la modifica dell'art. 4 del Regolamento suddetto, cancellando al quarto capoverso le parole "ma hanno una dipendenza diretta dalla Direzione Amministrativa";

d e c r e t a

E' emanata la modifica all'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari cancellando al quarto capoverso le parole "ma hanno una dipendenza diretta dalla Direzione Amministrativa".

Il nuovo testo del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari risulta il seguente:

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI UNIVERSITARI***

INDICE

- Articolo 1 - Centri Universitari
- Articolo 2 - Centri Universitari Interdipartimentali di ricerca o di servizi
- Articolo 3 - Centri interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale
- Articolo 4 - Centri didattico-amministrativi o di servizi
- Articolo 5 - Centri clinici della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Articolo 6 - Centri di collaborazione
- Articolo 7 - Il Comitato di Direzione; il Comitato Scientifico
- Articolo 8 - Istituzione, attivazione, rinnovo e disattivazione
- Articolo 9 - Norme transitorie

Art.1 – Centri Universitari

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dell'Università di Parma, i Centri universitari sono classificati come:

- a) Centri interdipartimentali di ricerca o di servizi
- b) Centri interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale
- c) Centri didattico-amministrativi o di servizi
- d) Centri clinici della Facoltà di Medicina e Chirurgia

e) Centri di collaborazione

Viene istituito un Archivio dei Centri, organizzato per tipologia, che conserva e rende disponibile ogni documentazione relativa ai Centri, ivi inclusi Statuti e Regolamenti, bilanci ed atti allegati, ogni delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico ed ogni D.R. ad essi riferiti. La documentazione comprenderà la tipologia, la durata, gli atti relativi alla istituzione ed alla attivazione, la sede, le strutture partecipanti e la composizione degli organi di governo del Centro.

Art. 2 – Centri interdipartimentali di ricerca o di servizi

1. Centri interdipartimentali di ricerca

I Centri interdipartimentali di ricerca vengono istituiti, con obiettivi di eccellenza, per sviluppare tematiche e progetti di ricerca di interesse di più Dipartimenti. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti dai Dipartimenti partecipanti e dai Docenti aderenti.

Sono Dipartimenti partecipanti al Centro i dipartimenti della Università direttamente interessati alle ricerche oggetto del Centro, che approvino il suo Statuto ed il suo Regolamento e si assumano gli oneri relativi al finanziamento del Centro stesso.

Sono docenti aderenti al Centro i docenti dell'Università, di norma - ma non esclusivamente - afferenti ai Dipartimenti partecipanti che aderiscono ai progetti di ricerca del Centro.

L'adesione di nuovi docenti o di altri Dipartimenti al Centro viene sottoposta al Consiglio del Centro.

Il Centro interdipartimentale di ricerca prevede un Dipartimento di riferimento, del quale il Centro viene a far parte dal punto di vista amministrativo e contabile. Il bilancio del Centro viene allegato al bilancio del Dipartimento di riferimento e ne costituisce parte integrante.

Il Centro è dotato di uno Statuto e di un Regolamento. Lo Statuto definisce le finalità del Centro, la sua durata, la composizione, compiti e responsabilità degli organi di governo e regola le procedure e i rapporti fra il Centro, i Dipartimenti partecipanti e il Dipartimento di riferimento; allo Statuto è allegato l'elenco dei Dipartimenti partecipanti e dei docenti aderenti. Il Regolamento si occupa degli aspetti organizzativi e gestionali specifici, anche con riferimento alle modalità di finanziamento del Centro da parte dei vari Dipartimenti partecipanti. Il Regolamento dovrà prevedere procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi, e le procedure di suddivisione delle risorse del Centro all'atto dello scioglimento. Sono allegati al Regolamento: 1) la presa d'atto delle risorse (personale, risorse finanziarie, spazi) conferite dai vari dipartimenti, ivi inclusi fondi di ricerca specifici che possano essere recati da singoli docenti aderenti, proiettate sulla durata del Centro; 2) un piano finanziario di massima del Centro, riferito all'intera durata prevista per il Centro stesso.

Sono organi obbligatori del Centro: il Consiglio e il Direttore. Lo Statuto può prevedere altri organi sussidiari ai precedenti.

Il Consiglio ha funzioni di coordinamento e di indirizzo; la composizione del consiglio è regolata dallo Statuto che deve assicurare almeno un rappresentante per ogni dipartimento partecipante e prevedere la presenza in Consiglio dei docenti che aderiscono con propri fondi di ricerca al Centro stesso.

In presenza di un qualsiasi tipo di stanziamento del Consiglio di Amministrazione per il funzionamento del Centro medesimo, compresa una eventuale dotazione, nel Consiglio è da prevedersi un rappresentante del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Direttore.

Lo Statuto dei Centri interdipartimentali stabilisce in tre anni, eventualmente rinnovabili,

la durata del Centro.

2. Centri interdipartimentali di servizi

I Centri interdipartimentali di servizi, sono finalizzati alla gestione ed utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comuni a più strutture dipartimentali, al fine di potenziare la organizzazione e migliorare il funzionamento dei Dipartimenti, di soddisfare le esigenze scientifiche e didattiche dei medesimi e di valorizzare al meglio gli apparati complessi che gestiscono, anche con riferimento ad utenze esterne. Essi sottostanno ai meccanismi gestionali dei Centri di cui al precedente punto 1., in quanto applicabile.

La durata del Centro o dei suoi organi è precisata dallo Statuto. In presenza di particolari necessità ed esigenze, al centro può essere attribuita autonomia amministrativa e contabile.

Art. 3 – Centri interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale.

I Centri interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale vengono istituiti al fine di garantire risorse di varia natura di interesse simultaneamente scientifico, didattico e museale, e di consentirne una corretta fruizione alla comunità degli utenti.

Al Centro possono partecipare Facoltà e Dipartimenti dell'Ateneo ed Enti esterni.

Il Centro è dotato di uno Statuto e di un Regolamento attuativo. Lo Statuto definisce le finalità del Centro, le strutture partecipanti, i rapporti fra queste e il Centro e aspetti organizzativi e gestionali specifici. Il Regolamento, in particolare, dovrà prevedere il piano finanziario ed i meccanismi atti a quantificare l'apporto finanziario dovuto dalle varie strutture e dalle attività gestite dal Centro. Ad eventuale completamento del finanziamento può prevedersi una dotazione.

Al Centro può essere attribuita autonomia amministrativa.

Fanno parte del Consiglio due membri designati per ciascuna delle strutture dell'Ateneo, un membro designato per ciascuno degli enti esterni, il segretario amministrativo, ove contemplato, e due ulteriori membri designati su proposta del Rettore, uno dal Senato Accademico e uno dal Consiglio di Amministrazione.

Il Centro non ha una durata temporale prefissata.

Art. 4 – Centri didattico amministrativi o di servizi

I Centri didattico amministrativi o di servizi sono articolazioni della stessa struttura tecnico amministrativa generale dell'Ateneo e sono finalizzati a funzioni organizzative e di supporto diretto delle attività didattiche e di ricerca e alla fornitura di servizi specialistici di interesse generale o di più dipartimenti o di Facoltà.

Il Centro è dotato di uno Statuto e di un Regolamento. Lo Statuto definisce le finalità del Centro e la tipologia e qualità dei servizi che il centro intende garantire.

Il Regolamento definisce gli aspetti organizzativi e gestionali specifici e le eventuali procedure di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi e le modalità di valutazione della qualità del servizio reso.

L'istituzione o lo scioglimento dei Centri didattico amministrativi o di servizio rientra nell'azione organizzativa dell'Amministrazione dell'Ateneo, che ne definisce gli obiettivi e la conseguente struttura interna in relazione alla organizzazione tecnica amministrativa generale. I Centri didattico amministrativi o di servizi non sono inseriti nelle aree dirigenziali.

Il Centro ha un Presidente, con funzioni di delegato rettorale, e un direttore con funzioni tecniche e amministrative. Nel caso in cui specifiche strutture didattiche o di ricerca risultino coinvolte in modo particolarmente rilevante e preferenziale nell'attività del Centro,

potrà essere attivato un Consiglio con funzioni consultive e di indirizzo costituito da rappresentanti di tali strutture.

Art. 5 – Centri Clinici della Facoltà di Medicina e Chirurgia

I Centri clinici sono articolazioni dipartimentali e strutture interdipartimentali, non rientranti nelle precedenti tipologie, che svolgono funzioni assistenziali dello stesso tipo di strutture del Servizio Sanitario usualmente denominati Centri. La loro eventuale istituzione e la loro attività saranno coerenti nei modi e nelle forme con la specifica normativa in vigore.

Art. 6 - Centri di collaborazione

I Centri di collaborazione sono strutture che esplicano attività, anche di ricerca, ed erogano servizi tramite la collaborazione con enti pubblici e privati. Ai Centri di collaborazione si applicano le stesse norme dei Centri di cui all'art. 2 del presente regolamento.

In particolare lo Statuto regolerà i rapporti fra il Centro, e gli enti esterni e determinerà le modalità con cui questi saranno eventualmente rappresentati all'interno del consiglio del Centro. Al Regolamento sarà allegata anche la presa d'atto delle risorse conferite dagli enti esterni per l'intera durata del centro.

Art. 7 - Il Comitato di Direzione (di Presidenza); il Comitato Scientifico

Lo Statuto dei Centri può prevedere un Comitato di Direzione (di Presidenza nel caso dei Centri di cui all'art. 6) e un Comitato Scientifico.

Il Comitato di Direzione (di Presidenza), i cui componenti sono eletti dal Consiglio del Centro fra i propri membri, coadiuva il Direttore (Presidente), che lo presiede, nell'espletamento dei suoi compiti ed esercita, oltre alle mansioni previste da Statuto e Regolamento, le funzioni che ad esso il Direttore (Presidente) vorrà delegare o che il Consiglio riterrà di affidare.

Il Comitato Scientifico, proposto dal Direttore (Presidente) ed approvato dal Consiglio, è nominato con decreto del Rettore ed è composto da studiosi non membri del Consiglio, di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano la attività del Centro. Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza per il Direttore (Presidente), che lo presiede, ed il Consiglio. Il Regolamento fissa le modalità con le quali il Comitato Scientifico esprime le sue consulenze agli organi del Centro su loro esplicito incarico e i casi nei quali tali consulenze devono obbligatoriamente essere acquisite.

Il Comitato Scientifico va obbligatoriamente costituito nel caso di rilevanti attività museali.

Il mandato dei membri del Comitato di Direzione (di Presidenza) e del Comitato Scientifico decadono, in ogni caso, alla scadenza del mandato del Direttore (Presidente).

Art. 8 - Istituzione, attivazione, rinnovo e disattivazione dei Centri

Per i Centri delle tipologie a), b), c) e) i cui all'Art. 1 la richiesta di istituzione è formulata di concerto dalle Strutture partecipanti.

La richiesta, rivolta al Rettore, deve essere corredata dal programma delle attività del Centro (con esplicitato il piano di ricerca triennale per i Centri di ricerca, sottoscritto dai Dipartimenti o dai docenti aderenti e con l'indicazione della percentuale di tempo dedicata alle ricerche del Centro), l'elenco dettagliato dei beni e degli spazi conferiti in gestione o uso dalle strutture partecipanti, le proposte di Statuto e Regolamento, il piano finanziario proiettato al periodo proposto.

Gli impegni assunti dalle strutture partecipanti a proposito di risorse finanziarie, di personale, di materiale, di spazi, di beni, ed eventuali ulteriori apporti previsti dal piano finanziario, si intendono acquisiti per la durata inizialmente proposta per i Centri.

Per i Centri della tipologia d) la richiesta di istituzione, rivolta al Rettore, è formulata dai Dipartimenti coinvolti e deve essere corredata dal Regolamento oltre che dal parere favorevole della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'istituzione dei Centri Universitari è deliberata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possono deliberare di delegare il Rettore alla istituzione ed attivazione dei Centri Clinici.

L'attivazione del Centro delle tipologie a), b), c) e) è disposta dal Rettore con proprio decreto in simultanea all'emanazione dello Statuto e del Regolamento del Centro.

La domanda di rinnovo, avanzata dal Direttore e approvata dal Consiglio, è sottoposta al medesimo iter previsto per l'istituzione del Centro.

La disattivazione di un Centro, oltre che per D.R. in ottemperanza di motivata delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è disposta d'ufficio dal Rettore con proprio decreto:

- a) al termine previsto nel D. R. istitutivo, senza che sia pervenuta domanda motivata di rinnovo o se questa non sia stata approvata dagli organi preposti.
- b) qualora vengano meno le risorse previste e necessarie per le esigenze di funzionamento e di svolgimento delle attività;
- c) qualora il Centro investa competenze oggetto di riorganizzazione o ristrutturazione all'interno dell'Ateneo.

La disattivazione del Centro ha come conseguenza il termine delle attività del Centro e l'esecuzione delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento anche in merito alla collocazione dei beni eventualmente acquisiti dal Centro durante la propria attività.

Articolo 9 (Norme transitorie)

Le strutture attualmente denominate Centri, fatta eccezione per i Centri Interuniversitari, che intendano mantenere tale denominazione sono tenuti a dare luogo alle procedure di cui al presente Regolamento entro e non oltre i dodici mesi successivi alla sua emanazione.

Al termine delle relative istruttorie il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico delibereranno, secondo le rispettive competenze, in merito alle strutture che non risulteranno istituibili come Centri.

Trascorsi dodici mesi dalla emanazione del presente Regolamento le strutture denominate Centri che non abbiano ottemperato a quanto sopra disposto sono disattivate.

Sono abrogate tutte le determinazioni precedenti sui Centri universitari, per quanto in contrasto con il presente Regolamento.

Parma, 31 gennaio 2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Rodolfo Poldi

IL RETTORE
Gino Ferretti